

Gazzetta ufficiale

C 344

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

2 ottobre 2014

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 344/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7304 — Danone/ID Logistics/JV) ⁽¹⁾	1
2014/C 344/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7384 — Helvetia/Nationale Suisse) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 344/03	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,05 % al 1° ottobre 2014 — Tassi di cambio dell'euro	2
2014/C 344/04	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 28 aprile 2014, in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39985 — Motorola — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS — Relatore: Bulgaria	3
2014/C 344/05	Relazione finale del consigliere-auditore — Motorola — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS (AT.39985)	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2014/C 344/06	Sintesi della decisione della Commissione, del 29 aprile 2014, relativa a un procedimento di cui all'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso AT.39985 — Motorola — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS) [notificata con il numero C(2014) 2892 final]	6
---------------	---	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2014/C 344/07	Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]	9
2014/C 344/08	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	13
2014/C 344/09	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	14

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2014/C 344/10	Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014 — Programma Erasmus+	15
---------------	---	----

Rettifiche

2014/C 344/11	Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese per l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esercizio finanziario 2013 — Bilancio rettificativo n. 2 (GU C 58 del 28.2.2014)	18
---------------	--	----

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7304 — Danone/ID Logistics/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 344/01)

Il 24 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7304. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7384 — Helvetia/Nationale Suisse)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 344/02)

Il 25 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7384. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:

0,05 % al 1° ottobre 2014

Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾

1° ottobre 2014

(2014/C 344/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2603	CAD	dollari canadesi	1,4139
JPY	yen giapponesi	138,53	HKD	dollari di Hong Kong	9,7838
DKK	corone danesi	7,4437	NZD	dollari neozelandesi	1,6171
GBP	sterline inglesi	0,77820	SGD	dollari di Singapore	1,6085
SEK	corone svedesi	9,0932	KRW	won sudcoreani	1 342,39
CHF	franchi svizzeri	1,2072	ZAR	rand sudafricani	14,2188
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,7382
NOK	corone norvegesi	8,1420	HRK	kuna croata	7,6425
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 308,17
CZK	corone ceche	27,502	MYR	ringgit malese	4,1199
HUF	fiorini ungheresi	310,30	PHP	peso filippino	56,557
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	49,9202
PLN	zloty polacchi	4,1815	THB	baht thailandese	40,940
RON	leu rumeni	4,4093	BRL	real brasiliano	3,0971
TRY	lire turche	2,8842	MXN	peso messicano	16,9372
AUD	dollari australiani	1,4496	INR	rupia indiana	77,7857

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 28 aprile 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39985 — Motorola — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS

Relatore: Bulgaria

(2014/C 344/04)

1. Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione formulata nel progetto di decisione secondo la quale, nelle circostanze eccezionali del caso di specie e in assenza di giustificazioni obiettive, con la richiesta e l'esecuzione di un'ingiunzione contro Apple presentata dinanzi ai giudici della Repubblica federale di Germania Motorola ha violato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 54 dell'accordo SEE.
 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione quanto al fatto di non imporre un'ammenda a Motorola.
 3. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Motorola — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS****(AT.39985)**

(2014/C 344/05)

I. INTRODUZIONE

- (1) Il presente caso riguarda la richiesta e l'esecuzione di un'ingiunzione presentata da Motorola Mobility LLC («Motorola») dinanzi ai giudici tedeschi contro Apple Inc e alcune sue controllate («Apple») sulla base di un brevetto essenziale (*standard essential patent*, in appresso «brevetto SEP») denominato «Cudak» e riguardante la tecnologia GPRS. Nel contesto del processo di definizione dello standard in seno all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione («ETSI») Motorola si era impegnata a concedere in licenza il brevetto Cudak a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (in appresso «condizioni FRAND»).
- (2) La Commissione ha dato inizio all'indagine sulla base di una denuncia presentata da Apple e il 2 aprile 2012 ha avviato un procedimento nei confronti di Motorola.

II. PROCEDURA SCRITTA**1. Comunicazione degli addebiti**

- (3) Il 6 maggio 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha notificato a Motorola. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha concluso in via preliminare che tra il 4 ottobre 2011 e il 29 maggio 2012, nelle circostanze eccezionali del caso di specie che sono il processo di definizione dello standard GPRS e l'impegno assunto da Motorola nei confronti dell'ETSI di concedere licenze a condizioni FRAND, Motorola ha abusato della sua posizione dominante attraverso la richiesta e l'esecuzione di un'ingiunzione presentata in Germania sulla base del suo brevetto SEP Cudak.
- (4) La Commissione ha deciso di non indirizzare la comunicazione degli addebiti a Google Inc. («Google») che aveva acquisito Motorola il 22 maggio 2012, cioè 7 giorni prima della fine dell'infrazione. Google non è quindi formalmente parte del procedimento relativo al caso AT.39985.

2. Termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti

- (5) La DG Concorrenza ha concesso a Motorola un termine di 8 settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Motorola non ha chiesto una proroga e ha trasmesso la sua risposta entro il termine del 2 luglio 2013. Nella risposta Motorola ha chiesto la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso di un'audizione.

3. Accesso al fascicolo

- (6) Il 6 maggio 2013 Motorola ha avuto accesso al fascicolo della Commissione mediante CD-ROM/DVD. Il 23 maggio 2013 Motorola ha chiesto un ulteriore accesso ad alcuni documenti del fascicolo, richiesta di cui la DG Concorrenza si è occupata direttamente.

4. Il denunciante

- (7) In quanto denunciante nel caso di specie, Apple ha ricevuto una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti ⁽²⁾, sulla quale ha presentato osservazioni scritte. Dietro sua richiesta, Apple è stata invitata dal consigliere-auditore a esprimersi nel corso dell'audizione ⁽³⁾.

5. Terzi interessati

- (8) Il 20 febbraio 2012 Google ha chiesto di essere sentita in qualità di terzo interessato nei procedimenti avviati dalla Commissione contro Motorola in base alla denuncia di Apple e di avere accesso al fascicolo. Il consigliere-auditore ha respinto la richiesta poiché la richiesta di essere sentiti in qualità di terzi interessati presuppone che sia stato avviato un procedimento e tale condizione non era soddisfatta in quel momento. Inoltre l'accesso al fascicolo è accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli addebiti, mentre i terzi interessati hanno solamente il diritto di essere informati circa la natura e l'oggetto del procedimento ⁽⁴⁾. Tuttavia, Google ha presentato osservazioni non richieste sulla denuncia di Apple che sono state accolte dalla DG Concorrenza in vista della sua imminente acquisizione di Motorola ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) (in appresso «la decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) [in appresso «il regolamento (CE) n. 773/2004»].

⁽³⁾ A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 12, e paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE.

⁽⁴⁾ A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004.

⁽⁵⁾ Cfr. il punto 4.

- (9) Il 23 luglio 2013 il consigliere-auditore ha autorizzato Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH e Samsung Electronics Italia S.p.A. (denominate insieme «Samsung») ad essere sentite in qualità di terzi interessati. Il consigliere-auditore ha ritenuto che Samsung avesse dimostrato di avere un interesse sufficiente⁽¹⁾ in considerazione del fatto che: implementa brevetti SEP, compresi i brevetti SEP Motorola, su grande scala; aveva avviato con Motorola negoziazioni per la concessione di licenze relative ai brevetti SEP e può concludere o valutare di concludere accordi di licenza reciproci con Motorola in futuro e era oggetto di un procedimento parallelo (caso AT.39939).
- (10) Dietro richiesta di Samsung e previa discussione con la DG Concorrenza, il consigliere-auditore ha altresì consentito a Samsung di esprimersi durante l'audizione orale, sulla base, tra l'altro, delle considerazioni che Samsung era anche la destinataria di una comunicazione degli addebiti nel procedimento parallelo AT.39939 e che la sua presenza non avrebbe pregiudicato l'esercizio da parte di Motorola dei suoi diritti di difesa.

III. AUDIZIONE

- (11) L'audizione si è svolta il 30 settembre 2013 con la partecipazione di Motorola, Apple e Samsung.

IV. IL PROGETTO DI DECISIONE

- (12) A norma dell'articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni per la quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione ed è giunto a una conclusione positiva.
- (13) Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, il 28 aprile 2014

Wouter WILS

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1); a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell'articolo 5 della decisione 2011/695/UE.

Sintesi della decisione della Commissione**del 29 aprile 2014****relativa a un procedimento di cui all'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 54 dell'accordo SEE****(Caso AT.39985 — Motorola — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS)***[notificata con il numero C(2014) 2892 final]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2014/C 344/06)

Il 29 aprile 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) Il 29 aprile 2014 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 (in appresso «la decisione»), destinata a Motorola Mobility LLC («Motorola»). La decisione rileva che, nelle circostanze eccezionali del caso di specie e in assenza di una giustificazione obiettiva, con la richiesta e l'esecuzione di un'ingiunzione contro Apple Inc., Apple Sales International e Apple Retail Germany GmbH («Apple») dinanzi ai giudici della Repubblica federale di Germania Motorola ha violato l'articolo 102 del TFUE e l'articolo 54 dell'accordo SEE. Motorola ha chiesto e fatto eseguire un'ingiunzione sulla base di un brevetto essenziale (*standard essential patent*, di seguito «brevetto SEP») per lo standard GPRS (*General Packet Radio Service*) che la stessa Motorola si è impegnata nei confronti dell'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione («ETSI») a dare in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie («condizioni FRAND»).

2. PROCEDIMENTO

- (2) Il 14 febbraio 2012 Apple ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di Motorola per quanto riguarda l'esecuzione in Germania di due brevetti che Motorola aveva dichiarato essenziali per gli standard di telecomunicazione, fra cui uno dichiarato essenziale per lo standard GSM/GPRS dell'ETSI, che si era impegnata a concedere in licenza a condizioni FRAND.
- (3) Il 2 aprile 2012 la Commissione ha avviato il procedimento nei confronti di Motorola. Il 6 maggio 2013 la Commissione ha notificato a Motorola la comunicazione degli addebiti. Il 30 settembre 2013 si è svolta l'audizione orale.
- (4) Il 28 aprile 2014 è stato sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale lo stesso giorno.

3. FATTI

- (5) Gli standard garantiscono la compatibilità e l'interoperabilità delle reti di telecomunicazione e dei dispositivi mobili. I dispositivi mobili generalmente applicano un gran numero di standard di telecomunicazione (come lo standard GSM/GPRS cosiddetto di seconda generazione o 2G). Tali standard fanno riferimento a migliaia di tecnologie, molte delle quali sono protette da brevetti.
- (6) I brevetti che sono tecnicamente necessari per implementare uno standard sono denominati *standard-essential patents* o SEP e si distinguono dai brevetti che non sono essenziali per uno standard (di seguito «brevetti non-SEP»). Nel caso di brevetti non-SEP è in genere tecnicamente possibile implementare uno standard evitando di usare la tecnologia brevettata senza sacrificare funzioni fondamentali. Al contrario, nel caso di brevetti SEP, non è possibile evitare l'uso della tecnologia protetta da brevetto nella fabbricazione di prodotti conformi agli standard, come *smartphone* o *tablet*.
- (7) I brevetti SEP sono pertanto di grande importanza in settori come quello delle telecomunicazioni, in cui per ragioni di interoperabilità quasi il 100 % dei dispositivi utilizzano i pertinenti standard.
- (8) L'ETSI è uno dei tre organismi europei di normalizzazione ed è ufficialmente responsabile dell'elaborazione di standard e specifiche a sostegno delle politiche dell'UE e dell'EFTA che consentono la realizzazione del mercato interno delle telecomunicazioni.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

- (9) In base alle regole dell'ETSI le imprese che partecipano al processo di definizione degli standard sono tenute a rispettare due obblighi principali: i) informare l'ETSI dei loro diritti essenziali di proprietà intellettuale in modo tempestivo prima dell'adozione dello standard e ii) impegnarsi a mettere a disposizione i loro diritti di proprietà intellettuale a condizioni FRAND. L'impegno al rispetto delle condizioni FRAND è quindi la contropartita per includere una tecnologia brevettata nello standard.
- (10) Nell'aprile 2003 Motorola ha dichiarato il brevetto EP 1010336 («brevetto SEP Cudak per GPRS») essenziale per lo standard GPRS e si è impegnata nei confronti di ETSI a concederlo in licenza a condizioni FRAND.
- (11) Apple è entrata nel settore delle telecomunicazioni mobili nel 2007 quando ha lanciato il suo primo *smartphone*, l'*iPhone*, che utilizzava i pertinenti standard di telecomunicazione, compreso il GPRS.
- (12) Nell'aprile 2011 Motorola ha chiesto un'ingiunzione contro Apple in Germania sulla base, tra l'altro, del suo brevetto SEP Cudak per GPRS. Nel corso del procedimento relativo all'ingiunzione Apple ha presentato a Motorola sei offerte di licenza, che ha trasmesso altresì al tribunale tedesco. Apple ha presentato tali offerte al fine di avvalersi del diritto di difesa sancito dal *Bundesgerichtshof* in materia di concorrenza nella sentenza «Orange Book».
- (13) Nella sua seconda offerta di licenza Apple ha proposto di concludere un accordo di licenza che avrebbe dato a Motorola il diritto di stabilire il canone in base al suo equo potere discrezionale e conformemente ai principi FRAND, senza alcuna limitazione (a parte i FRAND e l'articolo 102 del TFUE) per quanto riguarda i tassi del canone e il metodo di calcolo dell'importo definitivo dello stesso. L'offerta prevedeva altresì un riesame giurisdizionale completo dell'importo del canone a condizioni FRAND, durante il quale Motorola e Apple avrebbero potuto presentare i propri calcoli, ragionamenti e valutazioni da sottoporre all'esame della Corte.
- (14) Motorola ha tuttavia respinto tale proposta e ha proseguito il procedimento ingiuntivo.
- (15) Nel dicembre 2011 il giudice tedesco di primo grado ha concesso a Motorola un'ingiunzione contro Apple.
- (16) Nel gennaio 2012, quando Motorola ha deciso di far eseguire l'ingiunzione, Apple ha presentato la sua sesta offerta di licenza, nella quale i) accettava una clausola in base alla quale Motorola avrebbe avuto il diritto di porre fine all'accordo in caso Apple contestasse la validità dei brevetti SEP in licenza (la cosiddetta «clausola di risoluzione»); e ii) riconosceva esplicitamente la violazione dei brevetti SEP in licenza da parte di tutti i suoi dispositivi, compreso un dispositivo Apple che asseriva non fosse in violazione dei brevetti essenziali.
- (17) Sulla base della sesta offerta di licenza presentata da Apple, il tribunale tedesco ha deciso di sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'ingiunzione e Motorola e Apple hanno firmato un accordo di composizione transattiva.

4. VALUTAZIONE GIURIDICA

- (18) Generalmente la richiesta e l'esecuzione di un'ingiunzione da parte di un titolare di brevetti sono un rimedio legittimo. Tuttavia, il contesto è diverso per quanto riguarda la richiesta e l'esecuzione di un'ingiunzione sulla base di brevetti SEP che il titolare si è impegnato volontariamente a dare in licenza a condizioni FRAND nel corso del processo di definizione dello standard. Il fondamento dell'impegno di concedere licenze a condizioni FRAND è il riconoscimento da parte di un titolare di brevetti SEP che, tenuto conto della finalità del processo di normalizzazione, i suoi brevetti essenziali saranno concessi in licenza in cambio di un compenso a condizioni FRAND, a differenza dei brevetti che non si riferiscono ad uno standard, per i quali il titolare non ha assunto lo stesso impegno.
- (19) La decisione rileva che Motorola ha una posizione dominante sul mercato delle licenze delle tecnologie, quali precisate nelle specifiche tecniche dello standard GPRS, sul quale si basa il brevetto SEP Cudak per GPRS di Motorola.
- (20) La decisione rileva altresì che, nelle circostanze eccezionali del caso di specie e in assenza di una valida giustificazione obiettiva, il comportamento di Motorola costituisce un abuso a partire dalla seconda offerta di licenza di Apple in quanto poteva produrre i seguenti effetti anticoncorrenziali:
- i) divieto provvisorio delle vendite online di prodotti Apple compatibili con lo standard GPRS;
 - ii) inserimento di condizioni di licenza svantaggiose per Apple nell'accordo di composizione transattiva; e
 - iii) impatto negativo sul processo di definizione dello standard.
- (21) Le circostanze eccezionali sono il processo di definizione dello standard GPRS e l'impegno di Motorola a concedere in licenza i relativi brevetti SEP a condizioni FRAND.
- (22) La mancanza di giustificazione obiettiva riguarda il fatto che Apple era disposta a stipulare un accordo di licenza a condizioni FRAND.

- (23) Un titolare di brevetto SEP che si è impegnato a concedere licenze a condizioni FRAND ha il diritto di adottare provvedimenti ragionevoli per tutelare i propri interessi chiedendo e facendo eseguire un'ingiunzione contro un potenziale licenziatario, ad esempio nei seguenti casi:
- a) il potenziale licenziatario si trova in difficoltà finanziarie e non è in grado di pagare i propri debiti;
 - b) gli attivi del potenziale licenziatario sono situati in giurisdizioni che non prevedono adeguati mezzi di esecuzione forzata del risarcimento del danno; o
 - c) il potenziale licenziatario non è disposto a concludere un accordo di licenza a condizioni FRAND, con il risultato che il titolare dei brevetti SEP non sarà adeguatamente remunerato per l'utilizzo degli stessi. Il corollario dell'impegno assunto nel contesto della normalizzazione da un titolare di brevetti a concedere in licenza i propri brevetti SEP a condizioni FRAND è che un potenziale licenziatario dovrebbe essere disposto a concludere un accordo di licenza a tali condizioni per i brevetti in questione.
- (24) La seconda offerta di licenza di Apple, che proponeva di fissare il canone in via giudiziale, costituisce una chiara indicazione del fatto che Apple era disposta a stipulare un accordo di licenza a condizioni FRAND con Motorola e a pagare una remunerazione corrispondente per i brevetti SEP ottenuti in licenza. Pertanto, successivamente a tale offerta di licenza, non era necessario che Motorola ricorresse ad un'ingiunzione al fine di essere adeguatamente remunerata per l'uso dei propri SEP.

5. AMMENDE

- (25) La Commissione ha deciso di non infliggere alcuna ammenda a Motorola in considerazione del fatto che non esiste una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo alla legittimità ai sensi dell'articolo 102 del TFUE di ingiunzioni relative ai brevetti SEP e che i tribunali nazionali hanno finora raggiunto conclusioni divergenti sulla questione.
-

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

(2014/C 344/07)

PARTE I

Riferimento dell'aiuto	GBER 6/2014/ENV	
Stato EFTA	Norvegia	
Regione	Tutte le regioni della Polonia	Status dell'aiuto a finalità regionale
Autorità che concede l'aiuto	Denominazione	Innovation Norway
	Indirizzo postale	PO Box 448 Sentrum N-0104 Oslo NORVEGIA
	Indirizzo Internet	http://innovasjon norge.no
Titolo della misura di aiuto	Meccanismo finanziario norvegese 2009-2014. Programma di innovazione per l'industria verde in Polonia	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)	Prop. 1 S (2012-2013) «The Ministry of Foreign Affairs» pagg. 85-95 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s-20122013.html?id=703276	
Link al testo integrale della misura di aiuto	www.norwaygrants-greeninnovation.no	
Tipo di misura	Regime	Sì
Durata	Regime	4.12.2012-30.4.2017
Settori economici interessati	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	Tutti i settori
Tipo di beneficiario	PMI	Sì
	Grandi imprese	No
Dotazione di bilancio	Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	Importo complessivo (2014-2017) 17 783 000 EUR

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in NOK	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13)	Regime	L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita in Polonia.	20 % per le piccole imprese 10 % per le medie imprese
Aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI (articolo 15)		20 % per le piccole imprese 10 % per le medie imprese	
Aiuti per la tutela ambientale (artt. 17-25)	Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (articolo 18)	35 %	20 % per le piccole imprese 10 % per le medie imprese
	Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (articolo 19)	35 %	20 % per le piccole imprese 10 % per le medie imprese
	Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (articolo 20)	20 % per le piccole imprese e 10 % per le medie imprese, se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme (10 % le piccole imprese se meno di tre anni)	
	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (articolo 21)	60 %	20 % per le piccole imprese 10 % per le medie imprese
	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento (articolo 22)	45 %	20 % per le piccole imprese 10 % per le medie imprese
	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 23)	45 %	20 % per le piccole imprese 10 % per le medie imprese
	Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 24)	50 %	20 % per le piccole imprese 10 % per le medie imprese

Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)		Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in NOK	Maggiorazione PMI in %
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere (artt. 26-27)	Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)		50 %	
	Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (articolo 27)		50 %	
Aiuti sotto forma di capitale di rischio (artt. 28-29)			Fino a 1,5 milioni di EUR per impresa destinataria su un arco di dodici mesi	
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37)	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 31)	ricerca [articolo 31, paragrafo 2, lettera a)]	100 %	
		Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]	50 %	10 % per le medie imprese 20 % per le piccole imprese Una maggiorazione del 15 %, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere applicata se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettera b.
		Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]	25 %	10 % per le medie imprese 20 % per le piccole imprese Una maggiorazione del 15 %, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere applicata se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettera b.
	Aiuti per studi di fattibilità tecnica (articolo 32)		75 % (ricerca industriale) e 50 % (sviluppo sperimentale) per le PMI 65 % (ricerca industriale) e 40 % (sviluppo sperimentale) per le grandi imprese	
	Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (articolo 33)		L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo articolo 31, paragrafo 3 e 4	

Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in NOK	Maggiorazione PMI in %
Aiuti alla formazione (artt. 38-39)	Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)	25 %	10 % per le medie imprese 20 % per le piccole imprese
	Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	60 %	10 % per le medie imprese 20 % per le piccole imprese

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2014/C 344/08)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	11 giugno 2014
Numero dell'aiuto:	75349
Numero della decisione:	219/14/COL
Stato EFTA:	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario):	Regime di aiuti di Stato per la diffusione della banda larga
Base giuridica:	Articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE
Tipo di misura:	Regime di aiuti di Stato
Obiettivo:	Banda larga
Forma dell'aiuto:	Sovvenzione
Importo dell'aiuto:	500 milioni di NOK all'anno, 2 miliardi di NOK in totale
Durata:	Fino al 31.12.2017
Settore economico:	Telecomunicazioni
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:	Autorità norvegese delle poste e telecomunicazioni Postboks 63 N-4791 Lillesand NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/>

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2014/C 344/09)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	18 giugno 2014
Numero dell'aiuto:	74204
Numero della decisione:	225/14/COL
Stato EFTA:	Norvegia
Regione:	Tutte regioni scarsamente popolate
Titolo (e/o nome del beneficiario):	Contributi previdenziali differenziati su base regionale
Base giuridica:	Risoluzione annuale del Parlamento sulle aliquote dei contributi previdenziali ecc. e sezione 23-2 della legge n. 19 del 28 febbraio 1997 relativa al sistema previdenziale nazionale (<i>Folketrygdloven</i>)
Tipo di misura:	Aiuto operativo
Obiettivo:	Ridurre o impedire lo spopolamento nelle regioni meno popolate della Norvegia promuovendo l'occupazione in queste regioni
Forma dell'aiuto:	Sgravio fiscale
Dotazione di bilancio:	Incidenza sul bilancio: circa 900 milioni di EUR all'anno
Intensità:	Da 3,1 a 12,4
Durata:	Dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020
Settore economico:	Orizzontale. Tutti i settori a cui si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:	Governo della Norvegia
Altre informazioni:	—

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014**Programma Erasmus+**

(2014/C 344/10)

1. Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, sul programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2014 — Dimensione internazionale dell'istruzione superiore (rubrica 4) nonché sul programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2015. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020. Gli obiettivi specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli articoli 5, 11 e 16 del regolamento.

2. Azioni

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:

Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

- mobilità individuale nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù
- diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
- eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo

Azione chiave 2 — Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

- partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù
- alleanze per la conoscenza
- alleanze per le abilità settoriali
- rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore
- rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche

- dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

Attività Jean Monnet

- cattedre Jean Monnet
- moduli Jean Monnet
- centri di eccellenza Jean Monnet
- sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni
- reti Jean Monnet
- progetti Jean Monnet

Sport

- partenariati di collaborazione nel settore dello sport
- eventi sportivi europei senza scopo di lucro

3. Ammissibilità

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione al programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi ⁽¹⁾:

la partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti:

- i 28 Stati membri dell'Unione europea;
- i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
- i paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.

4. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 1 736,4 milioni di EUR:

istruzione e formazione:	1 536,5 milioni di EUR ⁽²⁾
gioventù:	171,7 milioni di EUR
Jean Monnet:	11,4 milioni di EUR
sport:	16,8 milioni di EUR.

Il bilancio totale destinato all'invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono essere modificati a seguito di una variazione dei programmi di lavoro annuali Erasmus+. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall'invito.

L'entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.

5. Termine per la presentazione delle domande

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

Azione chiave 1

Mobilità individuale nel settore della gioventù	4 febbraio 2015
Mobilità individuale nel settore dell'istruzione e della formazione	4 marzo 2015
Mobilità individuale nel settore della gioventù	30 aprile 2015
Mobilità individuale nel settore della gioventù	1° ottobre 2015
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus	4 marzo 2015
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo	3 aprile 2015

⁽¹⁾ Ad eccezione delle azioni Jean Monnet, aperte alle domande provenienti dagli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.

⁽²⁾ Tale importo comprende i fondi per la dimensione internazionale dell'istruzione superiore (267,7 milioni di EUR in totale).

Azione chiave 2

Partenariati strategici nel settore della gioventù	4 febbraio 2015
Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù	30 aprile 2015
Partenariati strategici nel settore della gioventù	1° ottobre 2015
Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali	26 febbraio 2015
Rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore	10 febbraio 2015
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù	3 aprile 2015 2 settembre 2015

Azione chiave 3

Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù	4 febbraio 2015 30 aprile 2015 1° ottobre 2015
---	--

Azioni Jean Monnet

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti	26 febbraio 2015
---	------------------

Azioni nel settore dello sport

Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla Settimana europea dello sport 2015	22 gennaio 2015
Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Settimana europea dello sport 2015	14 maggio 2015
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se connessi alla Settimana europea dello sport 2015	22 gennaio 2015
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello sport 2015	14 maggio 2015

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.

6. Informazioni dettagliate

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

La guida al programma Erasmus+ costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.

RETTIFICHE

Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese per l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esercizio finanziario 2013 — Bilancio rettificativo n. 2

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 58 del 28 febbraio 2014)

(2014/C 344/11)

A pagina 35 il Titolo 3 e il Totale generale delle spese vanno letti come segue:

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2013	Bilancio rettificativo n. 2/2013	Nuovo importo
«3	SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO			
3 1	RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI	1 500		1 500
3 2	INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI	101 200		101 200
3 3	ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO	427 300		427 300
	Titolo 3 — Totale	530 000		530 000
	TOTALE GENERALE	9 805 000		9 805 000»

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT